

23/01

53/01 (9.M. 19939 del 2.2.01)



COMUNE DI RIBERA  
(Provincia di Agrigento)

Ufficio Tributi

**REGOLAMENTO**

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**I. C. I**

Approvato dal Consiglio Comunale  
Con deliberazione n. 23 del 29.03.2001

COMUNE DI RIBERA  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE  
CERTIFICA



che il presente regolamento, dopo l'approvazione da parte del  
CONSIGLIO COMUNALE, con deliberazione avvenuta il 7/05/2001 art. 18 L.R. 14/91  
Decisione n. 5, è stato pubblicato mediante  
affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per 10 giorni con  
scadenza del 8.5.2001 e 23.5.2001  
il 24.05.2001

*[Handwritten signature]*



## **Art. 1**

### **Oggetto e scopo del regolamento.**

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

## **Art. 2**

### **Le pertinenze dell'abitazione principale**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si presume costituisca pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, mentre nel caso di diversa ubicazione sarà onere del contribuente dimostrare che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 novembre 1992, e hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.



### **Art. 3**

#### **Regolazione dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri**

(D.Lgs. 15.12.1997; n.446 art.59 comma 1 lettera i)

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; per gli anni precedenti, l'imposta pagata da uno dei contitolari è, comunque, regolare se soddisfa l'intero importo dovuto ed è versata nei termini.

### **Art.4**

#### **Riduzioni e detrazioni dall'imposta**

(Art. 3 comma 56 L. 23.12.1996, n.662)

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **Art. 5**

#### **Compenso incentivante al personale addetto**

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 art. 59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale a destinazione specifica
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 1,00% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

### **Art. 6**

#### **Utilizzazione del fondo.**

1. Le somme di cui al precedente art. 5, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dal Dirigente con apposita Determinazione nel rispetto delle seguenti percentuali
  - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, per spese di manutenzione, riparazione, aggiornamento programmi, corsi di aggiornamento al personale addetto, costi di assistenza annua e collegamento con banche dati utili (ENEL - U.T.E. (terreni e fabbricati), ANCI/CNC ed eventuali altre banche dati, dell'ufficio tributi, nella misura del 0,25%;
  - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura del 0.25%;
  - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto all'Ufficio Tributi nella misura del 0,50%.
2. Con la stessa Determinazione di cui al precedente comma 1 il Dirigente assegnerà al personale dipendente, dell'ufficio tributi, come da incarico precedentemente assegnato, il premio incentivante.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal Dirigente semestralmente e comunque con rendicontazione finale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Le eventuali somme di cui ai punti a e b non utilizzate saranno accantonate ed utilizzate anche in esercizi futuri per il miglioramento e potenziamento dei locali dell'ufficio Tributi.



**Art. 7**  
**Disposizioni finali, transitorie e di rinvio**

1. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.

**Art. 8**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2001 unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui agli articoli del presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto dall'anno d'imposta 2001.